



**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**

**COMUNE DI FIRENZUOLA**



**COMUNE DI DICOMANO**

**COMUNE DI VICCHIO**



---

**REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DEI COMUNI DI  
SCARPERIA SAN PIERO, FIRENZUOLA, DICOMANO E VICCHIO**

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

<b>TAVOLA</b>	<b>10</b>
<b>SCHEMA DI CONTRATTO</b>	

**PROGETTISTA:**

**ARCH. GIULIA MOCALI**

Piazza Ughi, 7 - Barberino di Mugello (Firenze)

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:**

ARCH GIUSEPPE ROSA

N. \_\_\_\_\_ di repertorio del

**SCRITTURA PRIVATA**

per i lavori di:

C.I.G. \_\_\_\_\_

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Borgo S. Lorenzo (FI), Via Togliatti n. 45, sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello

**SONO COMPARI**

- da una parte: l'Ing. Vincenzo Massaro, Dirigente del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo "Atto", ai sensi dell'articolo del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in rappresentanza e per conto della Unione Montana dei Comuni del Mugello - codice fiscale n. 06207690485 - che nel contesto dell' "Atto" verrà chiamata per brevità anche "Unione dei Comuni", o "U.C.M", o "Appaltante" o "Committente";

- dall'altra parte: il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ivi residente in via \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo "Atto" in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_ - Partita IVA n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell' "Atto" verrà chiamata per brevità anche "Impresa", o "Appaltatore".

**PREMESSO**

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_/EATF del \_\_\_\_\_ veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e determinata la modalità di scelta del

contraente;

- che con determinazione n. \_\_\_/EATF del \_\_\_\_\_ è stata affidata alla Ditta “\_\_\_\_\_” l’esecuzione degli interventi in argomento con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_% per il corrispettivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA nella misura di legge.

- **che** l’Appaltatore ha presentato ai sensi del DPCM 11/5/1991 n°187 le dichiarazioni/comunicazioni circa la composizione societaria e quant’altro previsto dal richiamato decreto.

- **che** l’Appaltatore e il Responsabile del procedimento dichiarano che sussistono le condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;

- **che** risulta già in acquisito il certificato di iscrizione dell’Appaltatore alla Camera di Commercio I.A.A. di \_\_\_\_\_ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge n. 575/1965;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – Premesse, definizioni e chiarimenti**

1. Le premesse sono parte integrante del presente Atto, costituendo il presupposto di fatto e di diritto su cui si è formato il consenso delle parti.

2. Nell’articolato che segue, per “Legge” si intende il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; per “Regolamento” o “RG” si intende il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; per “CGA” si intende il “Capitolato generale di appalto”, approvato con DM n. 145/2000; per “CSA” si intende il “Capitolato speciale di appalto” costituente parte integrante del presente contratto – anche se

materialmente non allegato; per “PS” si intende il “Piano di sicurezza e coordinamento” costituente anch’esso parte integrante del contratto – anche se materialmente non allegato; per “RUP” si intende il Responsabile unico del procedimento; per “DL” si intende il Direttore dei lavori (per D.L. s’intende la Direzione Lavori).

3. Le parti si danno reciprocamente atto del seguente chiarimento ai fini del corretto inquadramento delle presenti disposizioni contrattuali, dal momento che i riferimenti al CSA da parte del RG e del CGA non risultano sempre univoci ed appropriati. Infatti l’art. 43 del RG individua distintamente tra gli elaborati del progetto esecutivo: =====

A) Lo “schema di contratto” che contiene tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa; =====

B) “Il capitolato speciale d’appalto” che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto suddivise in due parti, la prima contenente la descrizione delle lavorazioni, la seconda contenente la specificazione delle prescrizioni tecniche. =====

4. Orbene tutte le volte che le norme del RG ovvero del CGA rimandano al CSA, trattando invece materie attinenti al rapporto contrattuale, il rimando deve più propriamente intendersi allo schema di contratto, in quanto è quest’ultimo (e non il CSA) l’elaborato di progetto deputato a contenere – ai sensi appunto dell’art.43 del RG – tutte le clausole riguardanti il (futuro) rapporto contrattuale d’appalto.

#### **ART. 2 – Consenso e Oggetto**

1. L’Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto dei lavori di << *Manutenzione straordinaria strade comunali dei Comuni di Scarperia e San Piero, Vicchio, Dicomano e*

Firenzuola>> di cui al progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n.

\_\_\_\_\_/EATF/\_\_\_\_.

### **ART. 3 –Prezzo dell'appalto.**

1. L'appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo esclusivamente a misura a norma del RG.

2. Il prezzo contrattuale dell'appalto è di **Euro** \_\_\_\_\_ e risulta dalle seguenti componenti: una prima di **Euro** \_\_\_\_\_ costituita dal prezzo complessivo delle lavorazioni (e forniture), comprensivo dei costi di manodopera, ed una seconda componente di \_\_\_\_\_ costituita dal costo complessivo degli oneri di sicurezza.

3. Il prezzo contrattuale d'appalto come sopra specificato deve ritenersi comprensivo, oltre di tutte le spese e di tutti gli oneri dettagliatamente elencati a carico dell'appaltatore all'art.5 del CGA, ed al successivo art.10 del presente contratto, di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori compresi le soggezioni, i vincoli e gli altri oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate; nonché di quanto connesso all'obbligo di mantenere in esercizio ed in perfetta efficienza, con propri interventi di surrogazione, i servizi e le attività che potranno essere perturbati dall'esecuzione delle opere in oggetto, coordinando e concordando gli eventuali interventi con tutti gli enti erogatori dei servizi stessi; nonché infine di tutti gli oneri e i costi previsti dal PS.

4. Il prezzo complessivo d'appalto di cui al precedente punto 2, si intende accettato a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a propria valutazione degli elaborati progettuali e ad esame dei luoghi e delle altre condizioni e circostanze che possono avere influito su di esso lo ha giudicato – complessivamente e nelle sue componenti

– conveniente e tale da consentire l’offerta di ribasso rimessa (per la componente di detto prezzo assoggettabile a ribasso).

5. Detto prezzo deve intendersi “chiuso” salvo le limitate ipotesi di revisione ivi previste ed eventuali interventi normativi che abbiamo modificato la disciplina in oggetto.

6. Il corrispettivo del contratto, come sopra specificato, viene dichiarato sin d’ora suscettibile di variazioni, in conseguenza di eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni che potranno essere apportate rispetto al progetto e alla previsione di spesa originale, in forza dell’obbligo dell’Appaltatore di soggiacere allo “ius variandi” del Committente nei limiti del quinto in più o in meno dell’importo di appalto e nel rispetto di quanto previsto all’art.10 del CGA.

7. I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### **ART. 4 – Varianti e nuovi prezzi**

1. In corso di esecuzione i lavori potranno variare in più o in meno, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

2. In relazione all’eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi, le parti convengono di rifarsi in primo luogo a quelli contenuti nel “Listino prezzi della stazione appaltante” costituente elaborato progettuale (aggiuntivo) approvato e facente parte integrante del presente contratto e contenente prezzi (e voci) elementari con le quali comporre eventualmente anche prezzi (e voci) più complessi. Applicando in questo caso ai prezzi elementari – o a quelli eventualmente composti – lo stesso ribasso offerto in sede di gara dopo aver estrapolato da ciascun nuovo prezzo l’incidenza degli oneri di sicurezza (lett.A art.3 c.2).

3. Qualora uno (o più) dei nuovi prezzi invece non sia in alcun modo riconducibile

al “Listino” aggiuntivo sopra detto e non ci sia accordo sul suo valore, le parti convengono di accettare quale “listino corrente dell’area interessata” il prezzario dell’ultimo “Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze” pubblicato, assoggettando i valori ivi rappresentati – depurati dalla percentuale d’incidenza degli oneri di sicurezza da individuarsi come appresso – ad un abbattimento forfettario e generalizzato del 20%, fermo restando l’ulteriore successiva riduzione dei valori in ragione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall’Appaltatore.

4. Le stesse modalità e gli stessi termini dell’abbattimento forfettario (20%), intervengono altresì quando bisogna ricorrere ai valori del Bollettino per individuare eventuali nuovi prezzi per l’effettuazione di lavori in economia, anche fuori contratto. Precisando che, se l’affidatario di detti lavori è l’Appaltatore dei lavori principali, all’abbattimento forfettario segue l’ulteriore riduzione in misura pari a quella del ribasso d’asta. Se invece l’affidatario è soggetto diverso dall’Appaltatore, l’ulteriore riduzione è quella definita in sede di negoziazione, ovvero quella che risulterà dall’espletamento della gara informale.

5. Ogni qualvolta è necessario ricorrere ai valori del Bollettino, la percentuale d’incidenza dei costi di sicurezza è individuata convenzionalmente in quella comune alle lavorazioni appartenenti alla “categoria di lavori” più attinente tra quelle previste ed elencate nella prima parte del CSA.

6. Per la quantificazione del costo (di sicurezza) l’aliquota percentuale come sopra individuata è applicata al prezzo del Bollettino prima di effettuare l’abbattimento forfettario del 20%.

7. Ogni qualvolta l’Appaltante approvi (o disponga anche per iniziativa del DL) variazioni in aumento delle lavorazioni o forniture, va stabilito un correlativo aumento dei giorni di esecuzione. Qualora l’Appaltatore non condivide l’indicazione

a riguardo del DL, l'aumento dei giorni di esecuzione è convenzionalmente stabilito in una misura proporzionale (e quindi percentualmente pari) all'aumento dell'importo contrattuale dei lavori causato dalla variante.

8. Il Committente ha diritto di far demolire a spese dell'impresa, o a suo danno se inottemperante, le opere eseguite in contravvenzione al divieto di variante. E' fatta salva ai sensi dell'art.10 c. 1 del CGA la diversa valutazione del RP, che a norma del presente contratto è facoltizzato, su richiesta dell'Appaltatore, ad acquisire al patrimonio del Committente gratuitamente l'opera non autorizzata, senza cioè riconoscere all'Appaltatore alcunché a titolo di rimborso, compenso e/o indennizzo, neanche a ragione dell'arricchimento senza causa ricevuto dall'Appaltante .

#### **Art. 5) Contabilizzazione dei Lavori e riscossione dei pagamenti**

1. La prima rata di acconto è pagabile nella misura del \_\_\_\_\_% dell'importo originario (o variato) dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che il credito liquido raggiunto dall'Appaltatore sia superiore a detta percentuale.

2. La seconda rata di acconto, che precede la rata di saldo, è pagabile, qualunque sia la somma alla quale possa ascendere, in occasione del certificato di ultimazione lavori e con decorrenza dalla relativa data.

3. L'Appaltatore dichiara che autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto – fino a diversa notifica – è il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

4. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa possono essere inviati dal Committente indistintamente alla sede legale dell'Appaltatore, ovvero al domicilio eletto ai sensi dell'articolo che segue.

5. I pagamenti sono effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere dell'Appaltante. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà



essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria dell'Appaltante e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

6. Per quanto riguarda la tenuta della contabilità dei lavori – al fine di dare concreto contenuto alla facoltà di utilizzo di programmi informatici prevista dalle norme vigenti – le parti convengono espressamente ed accettano che i documenti amministrativi e contabili possano essere formati e tenuti anche attraverso la predisposizione di elaborati e tabulati redatti secondo programmi informatici e incollati di volta in volta sulle pagine in bianco dei giornali, libri, registri o quant'altro, sempre che l'elaborato reso informaticamente sia validato mediante sigla o firma sui lembi di incollatura da parte dello stesso soggetto deputato secondo le vigenti disposizioni a sottoscrivere e far propri i contenuti (altrimenti manoscritti) dei documenti amm.vo – contabili.

**ART. 6 – Incaricati e responsabile dei contraenti. Domicilio**

1. L'Appaltatore dà atto di condurre personalmente i lavori.
2. L'Appaltatore indica nella persona del Dr \_\_\_\_\_ il direttore tecnico e nella persona del Sig. \_\_\_\_\_ il direttore di cantiere.
3. Gli incaricati sono:
  - Progettista, Direttore dei lavori: \_\_\_\_\_
  - Coordinatore della Sicurezza: \_\_\_\_\_
  - Responsabile del Procedimento: \_\_\_\_\_
4. Ai fini dell'art.2 del Capitolato Generale vigente, si dà atto che l'Ufficio di Direzione Lavori ha sede .....
5. A tutti gli effetti del presente contratto l' "Impresa" elegge domicilio presso la sede della U.M.C.M, in via P. Togliatti 45, a Borgo San Lorenzo (FI), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, numero

145

6. Le designazioni degli incaricati o responsabili, nonché l'indicazione del domicilio possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con efficacia dal ricevimento della relativa PEC da parte dell'altro contraenti.

**ART. 7 –Parti integranti del contratto e programma di esecuzione**

1. L'appalto viene concesso dal Committente, ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alle disposizioni del CGA richiamate espressamente dal presente atto, nonché delle condizioni e modalità di cui a seguenti documenti – salvo quelli redatti dall'Appaltatore – facenti parte integrante del progetto esecutivo approvato con la determina dirigenziale: C.S.A.; Elenco prezzi; Elaborati grafici progettuali; Cronoprogramma, PSC.

2. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente, unitamente alla su richiamata determina di approvazione del progetto, si intendono – insieme al CGA – accettati dalle parti e facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente ad esso allegati.

3. Con riferimento alla data di partenza eventualmente indicata nel “Cronoprogramma”, le parti riconoscono e convengono che essa è puramente esemplificativa e che pertanto la stessa e tutte le altre date ivi indicate vanno riparametrate alla luce della data effettiva di inizio lavori che è – a norma del presente contratto – quella del giorno successivo alla data del verbale di consegna.

4. Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono

rispetto ai contenuti degli altri elaborati; in secondo luogo quando il contrasto riguarda elaborati che sono entrambi parte integrante del contratto, l'ordine di prevalenza è determinato come segue: 1° Elaborati grafici, 2° Elenco prezzi , 3° CSA (seconda parte).

5. Qualora invece nell'esecuzione di un intervento o di una lavorazione, ovvero nell'ordinazione o messa in opera di una fornitura, il dato progettuale appaia non univoco o comunque suscettibile di differente applicazione/esecuzione, è fatto preciso obbligo all'Appaltatore di interpellare preliminarmente il DL per avere specificazione e chiarimento dell'intento progettuale eventualmente non trasparente o non inequivocabilmente emergente dagli elaborati del progetto.

6. L'Appaltatore si obbliga a presentare il proprio programma di esecuzione dei lavori. In detto programma, anche indipendentemente dal cronoprogramma, devono essere riportate – quantomeno per ciascuno degli interventi rientranti nel progetto appaltato o per ciascuna delle sub fasi rientranti in ciascun intervento (come individuate queste ultime nel cronoprogramma) – le previsioni circa i periodi temporali d'esecuzione (compresi eventuali giorni di chiusura cantiere per ferie o avversità meteorologiche) con riferimento a unità temporali non superiori alla settimana; nonché il controvalore economico dei lavori via via svolti al fine di visualizzare la progressione di maturazione del credito dell'Appaltatore.

7. Qualora il programma non venisse presentato tempestivamente e comunque entro il termine massimo del decimo giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'Appaltatore è automaticamente sanzionato con l'assoggettamento ad una penale convenzionalmente stabilita in un importo pari al 5 per mille dell'importo contrattuale.

8. Resta comunque convenuto che qualora le previsioni contenute nel programma

esecutivo (tempestivamente o tardivamente) presentato dall'Appaltatore risultassero a parere del DL inattendibili ed inadeguate, questi ha facoltà di ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di determinati interventi e/o sub fasi e/o specifiche lavorazioni a scadenze differenti da quelle previste nel programma presentato. In assenza di detti ordini il programma si considera accettato dall'Appaltante.

#### **ART. 8 – Rimando alle disposizioni del C.G.A.**

1. Per quanto riguarda la disciplina degli istituti e delle materie sottoelencati – fatte salve le eventuali disposizioni integrative e/o specificative esplicitamente previste dal presente contratto – si rimanda espressamente ai relativi articoli e commi del CGA, che qui per comodità di lettura sono indicati a fianco di ciascuno istituto/materia:

art. 6 – disciplina e buon ordine dei cantieri / art. 7 - Tutela dei lavoratori e ritenuta dello 0,5% / art. 9 - Riconoscimento a favore dell'appaltatore per la ritardata consegna dei lavori / art. 10 c. 2 e c. 3 - Obbligo di esecuzione delle varianti / art. 10 c. 4 e c. 5 - Determinazione del quinto d'obbligo varianti in aumento / art. 14 – Danni / art. 15 - Accettazione qualità e impiego materiali / art. 16 – Provvista materiali / art. 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza del materiale / art. 18 – Difetti di costruzione / art. 19 – Verifica nel corso di esecuzione i lavori / art. 20 – Compensi per danni di forza maggiore / artt. 24 e 25 – Sospensione e ripresa lavori / art. 26 – Proroghe alla scadenza per ultimazione / art. 27 – Durata giornaliera dei lavori / art. 28 – Valutazione dei lavori in corso d'opera / art. 29 – Termini di pagamento / art. 30 – Interessi per ritardato pagamento / artt. 31 e 32 – Forma contenuto e definizione delle riserve / art. 33 – Termine per la proposta di domande giudiziali / art. 35 – Proprietà oggetti ritrovati / art. 36 – Proprietà materiale di demolizione / art. 37 c. 2 - Spese per le visite di collaudo

**ART. 9 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

1. L'“Appaltatore” conferma di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

**Art.10 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre a tutti gli oneri e le spese previste a carico dell'Appaltatore dal Capitolato Generale vigente e dal presente atto, sono altresì a suo carico tutti gli oneri, spese e adempimenti qui elencati – a titolo meramente esemplificativo e perciò non esaustivo nei 32 punti di cui all'allegato (ALL/1) – oneri e spese che si intendono tutti compensati nel prezzo complessivo del contratto.

2. L'Appaltatore conferma e dà esplicitamente atto con la sottoscrizione del presente contratto che di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali di cui all'allegato (ALL/1) è stato tenuto debito conto nell'offerta di ribasso e pertanto non potrà avanzare a tale riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso.

3. Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi e oneri esemplificativamente elencati nell'allegato, l'Appaltante ha diritto – previa diffida scritta e restando questa senza effetto – di provvedere direttamente e d'ufficio ad anticipare la spesa necessaria, trattenendo a titolo di rimborso delle somme anticipate un importo equivalente a carico del primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell'Appaltatore ovvero incamerando per un importo equivalente parte della cauzione definitiva.

4. Qualora invece l'obbligo o onere dell'Appaltatore non riguardi una obbligazione pecuniaria, l'inottemperanza nonostante diffida dà luogo all'applicazione di penali da un minimo dello 0,1 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale a seconda della gravità e recidività della trasgressione o inottemperanza, fermo restando che in caso di persistente recidiva ovvero quando

la trasgressione o inottemperanza rivesta il carattere di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltante può procedere alla risoluzione a norma dell'art.119 del RG.

5. La valutazione sulla gravità della trasgressione/inottemperanza ai fini di graduare la misura della penale dallo 0,1 all'1 per mille è ad insindacabile discrezione dell'Appaltante.

#### **ART. 11 - Tempo per inizio ed ultimazione lavori e penali**

1. I lavori di cui al presente contratto devono iniziare a far corso dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna e devono essere ultimati entro e non oltre n° \_\_\_\_\_ giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a detta data. La penale per ogni giorno di ritardo è pari all'1 per mille dell'importo del corrispettivo complessivo quale risulta dall'art. 3 c. 2 del presente contratto, salvo che quest'ultimo non risulti modificato a causa di varianti o aggiunzioni in corso d'opera, nel qual caso la base di riferimento diventa l'importo del corrispettivo conseguente a dette variazioni.

2. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

3. Ai fini della modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 che precede si rimanda espressamente a quanto disposto dal CGA e dal RG, con l'integrazione di quanto espressamente previsto dai commi che seguono.

4. Qualora i lavori inizino con ritardo superiore a 30 giorni, ovvero – se pur iniziati tempestivamente o con ritardo inferiore a 30 giorni – successivamente disattendano le scadenze previste dal programma esecutivo dei lavori incorrendo in ritardi superiori a 30 giorni, l'Appaltante può comminare (anche prima dell'ultimazione dei lavori) per i giorni risultanti di ritardo rispetto alle scadenze programmate, la penale giornaliera dell'1 per mille di cui sopra, incamerando il relativo importo dalla cauzione definitiva ovvero trattenendolo dal primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell'Appaltatore.

5. Le penali comminate e riscosse in corso d'opera sono una mera anticipazione del sanzionamento del ritardo esecutivo normalmente irrogato ad opera ultimata. Pertanto dopo l'ultimazione dei lavori, gli importi incamerati o trattenuti anticipatamente a carico dell'Appaltatore vanno assoggettati a conguaglio (in più o in meno) in relazione al ritardo effettivamente maturato al momento della ultimazione dei lavori.

Il conguaglio in sede di conto finale deve tener conto anche dell'eventuale modifica della base di riferimento dell'aliquota giornaliera, qualora l'importo contrattuale abbia conseguito modifiche per varianti o aggiunzioni successivamente al momento di applicazione della penale.

6. Il ritardo durante lo svolgimento dei lavori che, nonostante le comminatorie delle penali e l'eventuale diffida, superasse i 20 giorni, e/o comunque implicasse l'applicazione di una penale – che da sola o cumulata con le precedenti – fosse superiore al 10% dell'importo contrattuale originario (o variato), comporta la risoluzione del contratto a danno dell'Appaltatore.

7. Qualora in occasione della constatazione dell'ultimazione dei lavori risultassero evidenti lavorazioni minori, insufficienti o inadeguate rispetto a quanto

dall'Appaltatore dovuto per progetto (e per contratto) lavorazioni comunque non marginali oppure tali da incidere sull'uso e funzionalità dell'opera, e dette carenze fossero contestate dal DL all'Appaltatore con termine per provvedere, i giorni in più assegnati dal DL (o quelli eventualmente minori risultati necessari all'Appaltatore per adempiere), vanno conteggiati a tutti gli effetti quale ulteriore ritardo dell'Appaltatore e assoggettati a penale alla stessa stregua di quelli effettuati oltre il termine.

8. Resta ferma la facoltà dell'Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, di disapplicazione totale o parziale della penale ai sensi di quanto previsto dal CGA.

9. Penalità economiche in ragione di € 500,00 potranno essere applicate dalla Direzione lavori per inadempienze della ditta appaltatrice; in particolari sono da considerarsi inadempienze assoggettabili all'applicazione della suddetta penale i seguenti casi:

- mancata presentazione e/o aggiornamento del programma dei lavori entro 10 giorni dalla data indicata dal Direttore dei Lavori;
- mancato riscontro ad eventuali riunioni operative fissate dall'Ufficio di direzione Lavori;
- mancato riscontro ad eventuali indicazioni dettate dalla Direzione lavori in termini di adempimenti in materia di sicurezza.

Dette penalità verranno applicate e detratte dal primo utile stato d'avanzamento lavori.

#### **ART. 12 - Subappalto**

1 L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto. I subcontratti stipulati dall'Appaltatore che ai sensi delle vigenti norme non vanno



considerati subappalti, devono comunque essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al DL. E' considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire al DL prima che gli addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in cantiere.

2. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

#### **ART. 13 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa**

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, di Euro \_\_\_\_\_ a mezzo di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_

Tale cauzione verrà svincolata con le modalità previste dalla Legge e dal RG e allorché interverranno le condizioni ivi previste.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore” e comunque di mancato suo rispetto di adempimenti, oneri o obblighi previsti dal presente atto, il “Committente” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

3. L'“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il “Committente” abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

4. L'“Appaltatore ha altresì prodotto idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 c.7 del DLGS 50/2016 con i massimali richiesti in sede di gara, sotto la cui copertura rientra il periodo che andrà dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del collaudo provvisorio (o CRE). Si dà atto che copia della polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ è agli atti della Committente.

5. Il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi entro 90 giorni dall’emissione del CRE – è subordinato al previo rilascio da parte dell’Appaltatore di garanzia fideiussoria (per importo pari a detta rata maggiorata degli interessi legali), a norma del Regolamento vigente.

**ART. 14 – Collaudo e C.R.E.**

1. Trattandosi di lavori al di sotto di €1.000.000 è previsto il rilascio di certificato di regolare esecuzione in sostituzione nel certificato di collaudo.

2. Il C.R.E. dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione delle opere appaltate. I giorni occorrenti all’Appaltatore per rifare, sistemare, sostituire, completare o comunque migliorare lavorazioni ritenute inadeguate o insufficienti dal DL sospendono per un equivalente periodo di tempo il termine di cui sopra.

3. E’ in facoltà dell’Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento e la consegna parziale o totale delle opere a quel momento già eseguite.

4. In tal caso si provvederà a forme di collaudazione parziale (o di certificazione di regolare esecuzione) per le sole opere da usare.

5. Se il C.R.E. non viene approvato entro due mesi dalla sua emissione e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell’impresa, l’Appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, di ritenute, ecc. salvo sue responsabilità in sede di accertamento della regolare esecuzione dell’opera.

**ART. 15 – Definizione delle controversie. False dichiarazioni. Foro**

**competente**

1. È fatto espresso divieto di ricorrere all’arbitrato per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione (o in connessione) del presente contratto

d'appalto. Nessuna controversia a contenuto economico patrimoniale derivante dall'esecuzione del contratto può essere tradotta in giudizio dall'Appaltatore, se non è stata previamente oggetto di riserva ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali; fermo restando che a norma del CGA, le domande giudiziali riguardanti pretese oggetto di riserva non possono essere proposte per importi superiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

2. Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

3. Qualora una qualsiasi dichiarazione semplice o sostitutiva (di certificazione o di atto notorio) prodotta dalla ditta appaltatrice in sede (o in funzione) della gara ovvero prodotta in sede (o in funzione) di stipula del presente contratto dovesse (da verifiche concluse o effettuate successivamente anche a campione dal Committente) risultare non rispondente al vero ovvero non conforme alle risultanze della certificazione a comprova a suo tempo acquisite, le parti convengono la facoltà del Committente di risolvere – a danno dell'Appaltatore e sulla base di semplice contestazione mediante raccomandata della circostanza – il contratto d'appalto a norma e con gli effetti dell'art.340 1° e 2° comma della Legge 20/3/1865 n°2248 all. F, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, e con il diritto al risarcimento dei danni per la esecuzione residuale del contratto con nuovo appaltatore, oltre alle segnalazioni di rito agli organi competenti.

4. Oltre al caso di risoluzione di cui sopra, trovano altresì applicazione le ipotesi di recesso e risoluzione di cui al RG.

#### **ART. 16 – Trattamento dei dati personali**

1. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente

“Atto”, per l’assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

**ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

2. A tal fine si specifica che il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente \_\_\_\_\_ e risulta acceso presso \_\_\_\_\_ e che i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono:

**ART. 18 – Spese contrattuali**

1. Sono a carico dell’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art.112 del RG e dell’art.8 del CGA, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi i diritti di segreteria, con la sola eccezione dell’I.V.A. che rimane a carico del Committente.

Il presente atto occupa pagine n. \_\_\_\_ intere e parte della n. \_\_\_\_\_ fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto:

per l’Unione Montana dei Comuni del Mugello: Ing. Vincenzo Massaro

per l'Impresa: \_\_\_\_\_